DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1978

relativa al rimborso provvisorio da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania dei premi versati nell'anno 1976 per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(79/148/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1353/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che istituisce un regime di premi per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne e di premi allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 266/75 (4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di rimborso relativa alle spese effettuate nell'anno 1976 per i premi concessi ;

considerando che questa domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2641/74 della Commissione, del 15 ottobre 1974, relativo alle domande di rimborso, da parte del FEAOG, sezione orientamento, dei premi per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne e dei premi per lo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne (5) ;

considerando che, dall'esame delle informazioni trasmesse, risulta che sono stati versati premi per un importo globale di 8 292 591,20 DM alle condizioni fissate dagli articoli da 1 a 4 del regolemento (CEE) n. 1353/73 e dalle relative modalità di applicazione ;

considerando che, essendo stato impossibile decidere fino ad ora quale tasso di conversione applicare per la concessione dei premi, l'importo esatto del rimborso non può ancora essere fissato ;

considerando che, per non ritardare il versamento di un rimborso minimo per il 90 % delle spese dichiarate pari a 7 463 332,08 DM, sembra fondato fissare provvisoriamente il contributo del FEAOG al 50 % di tale importo pari a 3 731 666,04 DM ; che il contributo sarà fissato definitivamente non appena sarà risolto il problema in esame ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania nell'anno 1976 per i premi per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne è fissato provvisoriamente a 3 731 666,04 DM.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 18.
(4) GU n. L 30 del 4. 2. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 283 del 19. 10. 1974, pag. 5.